



**AZIENDA CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1**

Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino

Cod. AUSA 0000328241

Indagine esplorativa di mercato per l'acquisizione di candidature di interesse proposte dagli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 ai quali successivamente affidare previo svolgimento di procedure ex art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.lgs. 56/2017 gli interventi di ospitalità dei tirocini formativi finalizzati all'inclusione lavorativo dei cittadini percettori delle provvidenze economiche del SIA ed del REI.

Il Direttore Generale

In esecuzione della deliberazione del CDA n. 14 dello 01/03/2018 e del proprio atto di determinazione n.188 del 07/06/2018.

Premesso:

Che l'ambito territoriale A 01 ha proposto il Piano Operativo delle azioni A, B e C per la partecipazione al bando non competitivo disposto con Avviso pubblico n. 03/2016 regolante la presentazione delle proposte progettuali di intervento per l'attuazione di SIA (Sostegno per l'inclusione attiva);

La Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, giusto Decreto del Direttore generale n. 239 del 28/06/2017 ha approvato ed ammesso a finanziamento il progetto proposto dall'ambito territoriale A1 – Codice locale progetto CAM_01

Che in data 22/11/2017 veniva stipulata tra la Direzione generale della lotta alla povertà, già Direzione generale per l'Inclusione e le politiche sociali e l'Azienda speciale consortile A1 la Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-CAM_01;

Considerato:

Che con Decreto 609 del 30/11/2017 la Direzione Generale della lotta alla povertà assumeva gli impegni relativi allo stanziamento di EURO 1.537.000

Che il CDA, giusto atto di deliberazione n. 14 dello 01/03/2018 conferiva indirizzo al Direttore Generale di procedere a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e lettera b) del D.lgs. 56/2017 per l'affidamento dei servizi previsti dal PO (Piano Operativo) di SIA;

Che il PO del SIA proposto dell'ambito territoriale A1 prevede in particolare:

Il servizio Codice intervento B.2.a. tirocini extra curricolari.

Considerato:

Che il quantitativo economico complessivamente preventivato per l'attuazione degli interventi predetti è di EURO 338.110,00 (IVA inclusa);

Considerato, altresì:

Che il Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4 emanato dalla Regione Campania disciplina termini modalità e requisiti per l'attuazione in ambito territoriale degli interventi di tirocinio extra curricolare, formazione ed orientamento presso gli operatori economici ospitanti;

Che segnatamente l'art. 5 del predetto regolamento stabilisce la limitazione numerica dei tirocini ospitabili dagli operatori economici in relazione al numero degli addetti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal soggetto ospitante o dei soci lavoratori equiparati agli assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, e proporzionalità, nonché di pubblicità statuiti dall'art. 30 del D.lgs. 56/2017, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 ad operatori individuati sulla base di indagini di mercato e tramite elenchi di operatori economici;

Che ai sensi dell'art. 36 comma 2 le stazioni appaltanti procedono allo affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro con affidamento diretto senza previa consultazione di ulteriori operatori economici**
- b) Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro o, di forniture e servizi alle soglie stabilite dall'art. 35 mediate procedura negoziata previa consultazione del numero minimo di operatori individuati sulla base di indagini di mercato e tramite elenchi di operatori economici.**

Dato atto:

Che la presente indagine è attuata con finalità esplorativa intesa ad individuare gli operatori economici disponibili ad ospitare gli interventi di tirocinio extra curricolari per l'inclusione lavorativa dei cittadini che abbiano avuto accesso alle provvidenze del SIA ed del REI e che la stessa non introduce o, costituisce obbligo per la stazione appaltante di svolgimento od aggiudicazione di procedura in favore dei soggetti recitanti interesse.

Ritenuto:

Di dover individuare gli operatori economici disponibili ad ospitare gli interventi di inclusione lavorativa dei cittadini che abbiano avuto accesso alle provvidenze del SIA ed del REI ai quali eventualmente affidare, previo svolgimento delle procedure ex art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.lgs. 56/2017, la gestione di tirocini formativi extra curricolari in relazione ai requisiti

posseduti ed alla effettiva capacità numerica di tirocini ospitabili.

Rende noto

Che possono produrre candidatura/manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 che alla data di trasmissione del presente avviso di indagine preventiva esplorativa del mercato risultino in possesso dei requisiti previsti dallo stesso.

Art.1 Finalità

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature/manifestazioni di interesse da parte di operatori economici disponibili ad ospitare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4, interventi di tirocinio extra curriculare, formazione ed orientamento a beneficio dei cittadini percettori delle provvidenze del SIA e del REI.

L'amministrazione si riserva ampia facoltà di affidare alle aziende che abbiano manifestato interesse, previo svolgimento delle procedure ex art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.lgs. 56/2017, la gestione di tirocini formativi, in relazione ai requisiti da queste posseduti ed alla effettiva capacità numerica dei tirocini ospitabili.

Lo svolgimento della presente indagine preventiva esplorativa del mercato e la proposizione delle candidature da parte degli operatori interessati non introduce oneri e non costituisce obbligo per la stazione appaltante di esperire alcuna procedura od aggiudicazione di procedura in favore dei soggetti che abbiano manifestato interesse.

Art. 2 Ente proponente.

L'ente proponente gli interventi di tirocinio extra curriculare, formazione ed orientamento per l'inclusione lavorativa dei cittadini beneficiari delle provvidenze del SIA ed del REI è l'Azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei comuni dell'Ambito territoriale A1 che agisce in esecuzione della Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-CAM_01 stipulata con la Direzione generale della lotta alla povertà, già Direzione generale per l'Inclusione e le politiche sociali.

Competenze, funzioni e responsabilità in capo all'ente proponente sono disciplinate dalle disposizioni del Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4 cui il presente atto fa espressamente rinvio.

Art. 3 Luogo di svolgimento degli interventi.

Il luogo di esecuzione e consegna del servizio è costituito dai Comuni dell'Ambito territoriale A 01.

Gli enti ospitanti che manifesteranno interesse ai sensi del presente avviso devono avere la disponibilità di impianti di produzione, vendita, laboratorio o di sedi operative localizzate in almeno uno dei Comuni dell'Ambito territoriale A 01.

Art. 4

Soggetti che possono proporre la candidatura di interesse.

Possono proporre candidatura o manifestare il proprio interesse ad ospitare gli interventi di tirocinio extracurricolare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Art. 5 Requisiti specifici

Gli operatori economici che proporranno manifestazione di interesse dovranno, alla data di trasmissione del presente avviso, detenere i requisiti richiesti ai soggetti ospitanti gli interventi di tirocinio extra curricolare, formazione ed orientamento dall'art. 3 del Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4 e precisamente:

- 1. Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni, assicurandone l'applicazione anche ai tirocinanti;**
- 2. Essere in regola con la normativa di cui alla Legge 68/99 per il diritto al lavoro dei disabili;**
- 3. Non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;**
- 4. Non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio;**
- 5. Essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per il territorio;**
- 6. Non essere sottoposti a procedure fallimentari o concorsuali, a procedure di liquidazione o accorpamento;**
- 7. Non essere in pendenza di giudizio, e/o con sentenza di condanna passata in giudicato, in materia di licenziamenti;**
- 8. Di applicare il CCNL di categoria;**
- 9. L'Inesistenza delle cause ostative di cui alla L 575/65 e s.m.i. (normativa antimafia).**

Gli interessati potranno attestare il possesso dei requisiti rendendo dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

L'ente promotore si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 con le conseguenze previste dall'art. 76 del predetto DPR 28/12/2000 n. 445, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare previste dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Art. 6 Descrizione degli interventi di tirocinio e disciplina normativa di riferimento.

Il tirocinio formativo è costituito da un percorso di politica attiva al lavoro da attuarsi in seno alle infrastrutture organizzative e produttive dell'azienda ospitante.

Il percorso da attuarsi nella ospitalità dell'operatore deve poter consentire al tirocinante di acquisire competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro, arricchendone le

referenze curriculari ed incentivando la prospettiva di inserimento lavorativo dello stesso.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun caso lo svolgimento delle attività del tirocinio formativo possono costituire titolo o indizio della instaurazione o costituzione di rapporto di lavoro subordinato tra il tirocinante e l'operatore economico ospitante.

L'attivazione del tirocinio prevede la sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante regolante termini e modalità attuative dal progetto formativo personalizzato.

Le attività di tirocinio sono subordinate al rispetto della disciplina pervista dal Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4 che stabilisce termini, modalità, condizioni e requisiti per lo svolgimento dei tirocini extra curriculari di formazione ed orientamento finalizzati all'inclusione lavorativa.

Art. 7

Modalità di svolgimento dei tirocini.

Relativamente ai beneficiari del SIA e del REI valutati dalle competenti EEMM dovrà essere definito un progetto formativo che integrato al piano personalizzato di attivazione sociale definisca in accordo con l'Organizzazione ospitante: durata, modalità di attuazione del tirocinio e importi da riconoscere al beneficiario.

L'attivazione del progetto formativo è condizionata agli impegni di attivazione sociale e ricerca del lavoro assunti dai beneficiari del SIA e del REI aderenti al piano personalizzato di intervento definito dalla EM per il superamento della condizione di esclusione sociale e povertà.

I tirocini dovranno essere attuati nell'ambito delle infrastrutture produttive e della organizzazione aziendale del soggetto ospitante.

Lo svolgimento delle attività di tirocinio formazione ed orientamento è subordinato al rispetto delle condizioni di seguito indicate:

- 1. Il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi previsti dal piano formativo né impegnato in attività lavorative per le quali non è necessario realizzare un percorso formativo.**
- 2. Il tirocinante può essere adibito allo svolgimento di mansioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, in relazione a specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto formativo. A tal fine l'ente ospitante assicurerà adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, attraverso l'affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza e nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**
- 3. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all'assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli indispensabili alla propria organizzazione aziendale.**
- 4. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di prestazione di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.**
- 5. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia**

finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei 180 giorni precedenti l'attivazione.

6. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, l'orario di attività del tirocinante non può eccedere quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale. E' viceversa del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.

7. Fra le parti non è consentita la stipula e la realizzazione di un secondo nuovo tirocinio, ancorché in relazione ad una figura professionale diversa da quella dedotta nel primo tirocinio, tale da eccedere la durata massima consentita ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 26-bis del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.

Art. 8 Tirocinanti

Destinatari dei tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inclusione lavorativa sono i cittadini beneficiari del SIA e del REI individuati dalle EEMM competenti alla valutazione del bisogno,

Nel corso del tirocinio il beneficiario è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza riguardo a processi produttivi, alle caratteristiche merceologiche della produzione od altre informazioni relative al soggetto ospitante dei quali venga a conoscenza, sia in corso che successivamente allo svolgimento del tirocinio;
- e) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti non utilizzando per fini privati le informazioni di cui si disponga per ragioni d'ufficio;
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

In ottemperanza delle disposizioni del Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4, è consentita l'attivazione di tirocini anche nel caso che i beneficiari (in età lavorativa), non abbiano assolto all'obbligo scolastico.

Art. 9 Durata del tirocinio.

Il tirocinio è realizzato in un periodo determinato funzionale e compatibile al raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo personalizzato.

La durata del progetto formativo dovrà essere coerente con gli obiettivi e la tempistica individuati dalla valutazione multidimensionale nella definizione del progetto personalizzato

di inclusione sociale del beneficiario e del suo nucleo familiare.

La durata del tirocinio sarà determinata dalla EM competente

La durata del progetto formativo non potrà in tutti i casi eccedere la durata di concessione delle misure di sostegno al reddito (SIA/REI) e rispettare le condizioni previste dal Regolamento Regionale 7 maggio 2018 n. 4 ed in particolare:

1. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è ridotta a un mese;

2. Per tutti i profili professionali collocati nell'ultimo livello di inquadramento di cui alla classificazione del personale del contratto collettivo in ipotesi applicabile al soggetto ospitante in ragione dell'attività da esso svolta, il tirocinio non può durare più di mesi tre.

3. La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima consentita in relazione alla specifica tipologia di tirocinio. In tal caso, se il programma originariamente previsto non è stato integralmente realizzato è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e contenere un'integrazione dei contenuti del Progetto Formativo Individuale. E' consentita la stipula di una ulteriore convenzione di tirocinio fra gli stessi soggetti, per l'arricchimento del bagaglio professionale già conseguito o per la formazione di una diversa professionalità, a condizione che la somma dei periodi delle due distinte convenzioni di tirocinio, anche se stipulate con soggetti promotori diversi, non ecceda i limiti massimi di durata sopra stabiliti.

4. Al tirocinante è consentita la stipula di più tirocini presso distinti soggetti ospitanti e per differenti profili professionali.

5. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità o per malattia od infortunio di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

6. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutor del tirocinante e al tutor responsabile delle attività didattico-organizzative.

7. E' consentito al soggetto ospitante interrompere un rapporto di tirocinio in corso esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) Verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del tirocinante degli obblighi posti a suo carico. Le situazioni predette dovranno essere accertate e verificate dal soggetto promotore;

b) Insorgenza di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche o produttive nell'ambito del settore o reparto di inserimento del tirocinante, che richiedono il ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione guadagni, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o la procedura di licenziamento collettivo per riduzione e messa in mobilità del

personale.

Art. 10 **Indennità di partecipazione.**

La indennità dovuta ai beneficiari sarà determinata dalla E.M. che definisce il progetto formativo integrato al piano personalizzato di inclusione sociale del SIA/REI nel rispetto della disciplina che segue:

1. Il soggetto ospitante ha l'obbligo di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da questi prestata.
2. L'importo lordo mensile della indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a quello regolato dalla convenzione sottoscritta tra l'ospitante e l'ente proponente la determinazione del quale dovrà essere almeno pari all'importo minimo di euro 500,00 stabilito ex art.7 del RR 4/2018.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento.
3. Durante gli eventuali periodi di sospensione del tirocinio di cui all' art. 6 comma 6 del RR 4/2018 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
4. Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del RR 4/2018 nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità minima di cui all'art. 7, comma 1 del RR 4/2018.
5. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l'indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
6. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio e pertanto può usufruire di altre eventuali agevolazioni ossia dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

Art. 12 **Attività di accompagnamento, coordinamento, monitoraggio e controllo.**

Rientra negli obblighi della Organizzazione ospitante di nominare un Tutor ogni 3 tirocinanti o frazione di 3 e di assicurare piena collaborazione con l'ente promotore dell'intervento.

L'amministrazione proponente si riserva di riconoscere agli operatori ospitanti un corrispettivo per le prestazioni di tutoraggio regolarmente eseguite.

Per tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività di accompagnamento, coordinamento, monitoraggio e controllo si rinvia alle disposizioni del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.

Art. 13 **Modalità e termini di presentazione delle candidature.**

L'operatore economico potrà proporre candidatura di interesse con le stesse modalità riportate sub allegato sub a) del presente avviso.

Lo stesso dichiarerà di essere disponibile ad ospitare attività di tirocinio extra curricolari, formazione ed orientamento per l'inclusione lavorativa dei cittadini beneficiari del SIA e del REI attestando di possedere i requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del presente avviso.

L'operatore proponente la candidatura di interesse dovrà segnatamente dichiarare la esatta ed effettiva capacità numerica dei tirocini ospitabili determinata, in osservanza dell'art. 5 del RR 4/2018 dal rapporto esistente tra numero degli addetti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal soggetto ospitante o dei soci lavoratori equiparati agli assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'operatore interessato attesterà il possesso dei requisiti e la effettiva capacità quantitativa (numerica) dei tirocini ospitabili mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 con le stesse modalità riportate dal modello sub allegato a) del presente avviso.

Gli operatori potranno, eventualmente, riportare ulteriori informazioni utili a rappresentare le caratteristiche aziendali e del contesto sociale e produttivo entro cui andranno ad essere ospitanti gli interventi di tirocinio.

Gli stessi possono infine dare indicazioni riguardo alla instaurazione di rapporti contrattuali di lavoro a conclusione dei tirocini.

Gli operatori interessati potranno proporre la candidatura di interesse decorrere dalla data di trasmissione del presente avviso sul profilo committente www.pianosociale-a1.it tramite posta certificata all'indirizzo consorzioa1@legalmail.it, ovvero, a mano c/o l'Ufficio protocollo dell'Azienda Speciale Consortile A1 in Ariano Irpino alla Via Fontanuova.

Art. 14

Valutazione delle candidature.

Le candidature proposte dagli interessati saranno valutate da un organo collegiale designato.

L'individuazione dei componenti del predetto organo di valutazione sarà effettuata con atto di determinazione dirigenziale dopo lo scadere del termine della finestra di 1^a valutazione delle candidature regolarmente pervenute alla data del 16/07/2018.

L'amministrazione si riserva di determinare ulteriori termini di valutazione qualora, esaurita la finestra di 1^a valutazione risulti necessario acquisire ulteriori proposte di candidatura.

L'organo di valutazione esprime parere istruttorio non vincolate in relazione ai requisiti di ammissibilità delle candidature di interesse proposte dagli operatori.

Qualora in relazione alla documentazione prodotta dovessero essere riscontrate mancanze, incompletezze ed ogni altra irregolarità ritenuta essenziale, ma sanabile, l'organo di valutazione, anziché escludere in prima istanza il candidato lo inviterà ad integrare la documentazione trasmessa ammettendo lo stesso al soccorso istruttorio previsto dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016.

L'organo istruttorio di valutazione provvederà infine a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000.

Il parere istruttorio è trasmesso al Responsabile del procedimento nonché dell'adozione dei provvedimenti finali.

Art. 15
Atti a contrarre.

Relativamente alle candidature regolarmente pervenute per le quali l'organo istruttorio di valutazione abbia espresso parere di ammissibilità ed il RUP abbia emanato il provvedimento finale di conformità la stazione appaltante si riserva di procedere a contrarre con gli operatori economici previa svolgimento sul mercato elettronico della pubblica amministrazione delle procedure ex art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.lgs. 56/2017.

Le eventuali procedure saranno aggiudicate in relazione ai requisiti posseduti ed alla effettiva capacità numerica di tirocini ospitabili dai singoli operatori che avranno proposto la candidatura di interesse.

Il quantitativo economico delle procedure sarà determinato in corrispondenza del prodotto determinato tra costo unitario del tirocinio e capacità numerica di tirocini ospitabili dai singoli operatori.

La stazione appaltante aggiudicherà distinte procedure in corrispondenza della capacità numerica di tirocini ospitabili dai singoli operatori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro con affidamento diretto senza previa consultazione di ulteriori operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a)**
- b) Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro o alle soglie stabilite dall'art. 35 mediate procedura negoziata previa consultazione del numero minimo di operatori individuati sulla base di indagini di mercato e tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b).**

La stazione appaltante si riserva di emanare gli atti a contrarre a conclusione della finestra di 1ª valutazione delle candidature regolarmente pervenute ed in prosieguo all'esito delle successive finestre di valutazione fino a concorrenza e completo impegno del quantitativo economico complessivamente previsto per l'attuazione degli interventi di EURO 338.110,00 (IVA inclusa).

Art. 16
Pubblicità e responsabile del procedimento.

Il presente avviso di indagine esplorativa è trasmesso in Albo Pretorio digitale di ASC A1 ed ai fini della pubblicità in profilo committente www.pianosociale.a1.it.

Di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo SOLOMITA;

Art. 17
Trattamento e protezione dei dati.

I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento del presente avviso e delle attività istituzionali di ASC A1.

Gli stessi saranno trattati e protetti dall'ente ai sensi del GDPR) 2016/679

**Art. 18
Impugnabilità.**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente atto è ammesso ricorso:

- a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera "b" della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia;**
- b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71;**

**Art. 19
Norme di rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni legislative vigenti ed in particolare alla disciplina prevista dal Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4 in quanto applicabile.